

AGGIORNAMENTI SUL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE – CTS) e RUNTS

Iva e Associazioni non profit:
cosa cambia dall'1 gennaio 2025



FEDERAZIONE ITALIANA TRADIZIONI POPOLARI

Ragioniere Commercialista Cosimo Caridi

16 Novembre 2024
Sala Conferenze del BV OLY HOTEL

Via del Santuario Regina degli Apostoli, 36 - Roma

INDICE

SINTESI DELLE NOVITÀ PER GLI ETS	da pag. 1	a	pag. 2
CINQUE PER MILLE - RUNTS	da pag. 2	a	pag. 3
LIBRI SOCIALI - ATTIVITÀ NON COMMERCIALE E COMMERCIALE			pag. 4
SCRITTURE CONTABILI - IVA - IRES - IRAP	da pag. 5	a	pag. 6
ESEMPI	da pag. 7	a	pag. 16
MODULISTICA	da pag. 17	a	pag. 19
APPENDICE			pag. 20
BIOGRAFIA			pag. 21





E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 19.07.2024 n. 168 la Legge 04.07.2024 n. 104, che modifica alcune disposizioni del Codice del Terzo Settore – CTS (D.Lgs. 117/2017)

Il Ministero del Lavoro, con Circolare 09.08.2024, n. 6, ha commentato alcune novità precisando anche che nei casi in cui, per effetto del sopravvenuto mutamento normativo, emerga una difformità tra le clausole statutarie e la disciplina contenuta negli articoli del Codice oggetto della novella legislativa, troverà applicazione il dettato dell'art. 1339 c.c., con conseguente sostituzione della clausola difforme con la previsione di legge, senza che sia necessaria l'immediata modifica statutaria. Gli enti alla prima occasione utile provvederanno comunque ad allineare il testo statutario alle disposizioni novellate.

SINTESI DELLE NOVITÀ PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

RENDICONTO PER CASSA – Art. 79 D.Lgs. 117/2017 – C.M. Lavoro 09.08.2024, n. 6

E' stato elevato da euro 219.999,99 a euro 300.000,00 il limite massimo dei proventi, comunque denominati, entro il quale il bilancio degli Enti del Terzo Settore – ETS può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa in luogo del bilancio di competenza.

Tale possibilità è riservata agli enti che siano privi di personalità giuridica.

Agli ETS il cui esercizio finanziario coincide con l'anno solare, la nuova disciplina si applicherà a partire dal bilancio relativo all'anno 2025.

Il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 05/03/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18/04/2020, n. 102, evidenzia al Modello "D" lo schema del "rendiconto per cassa" per gli Enti del Terzo Settore – ETS.

Il deposito dei rendiconti e dei bilanci degli ETS deve avvenire ogni anno presso il RUNTS entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

I nuovi limiti dimensionali troveranno applicazione a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore (03/08/2024) della Legge 4 luglio 2024, n. 104, pubblicata sulla G.U. n. 168 del 19 luglio 2024.

Per individuare il regime contabile di riferimento per l'obbligo di utilizzo del bilancio per competenza economica o facoltà di redazione del bilancio secondo il principio di cassa occorre far riferimento sulla base del volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, conseguiti nell'esercizio precedente.

RENDICONTO PER CASSA IN FORMA AGGREGATA – C.M. Lavoro 09.08.2024, n. 6

Per tutti gli ETS è prevista la possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa con entrate ed uscite in forma aggregata, limitatamente ai casi in cui i proventi, comunque denominati, siano pari o inferiori a euro 60.000,00. (Art. 13, nuovo comma 2-bis, D.Lgs. 117/2017)

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di definizione del modello per il rendiconto per cassa in forma aggregata sarà adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale del Terzo settore. (Art. 13, comma 3, D.Lgs. 117/2017).

La disposizione, richiedendo l'adozione di un successivo provvedimento attuativo, non è immediatamente applicabile.

ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

Art. 24, comma 4, D.Lgs. 117/2017

Salvo divieto espresso, indicato nell'atto costitutivo o nello statuto, gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto del principio di buona fede e di parità di trattamento.

Alle medesime condizioni la disposizione consente che l'atto costitutivo o lo statuto possano prevedere l'espressione del voto per corrispondenza.





ORGANO DI CONTROLLO – ART. 30, COMMA 2, D.LGS. 117/2017

Sono aumentati i requisiti sotto i quali non vi è obbligo dell'organo di controllo:

- il totale dell'attivo dello stato patrimoniale passa da euro 110.000,00 a euro 150.000,00;
- i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate passano da euro 220.000,00 a euro 300.000,00;
- il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio passa da 5 a 7 unità.

Sono elevati i limiti previsti per la nomina necessaria di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, da parte delle associazioni riconosciute o non riconosciute e delle Fondazioni del Terzo Settore portandoli, rispettivamente a:

- euro 1.500.000,00 (in precedenza euro 1.100.000,00) per l'attivo dello stato patrimoniale;
- euro 3.000.000,00 (in precedenza 2.200.000,00) per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate;
- numero 20 unità (in precedenza 12) per il numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

RETI ASSOCIATIVE – ART. 41, NUOVO COMMA 2-BIS – D.LGS. 117/2017

Se successivamente all'iscrizione delle reti associative nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito nell'art. 41, commi 1 e 2 del D.Lgs. 117/2017, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La presentazione della domanda di iscrizione nel RUNTS è consentita anche ad un delegato dei soggetti espressamente indicati dall'art. 41 del D.Lgs. 117/2017 (ossia il rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca).

Per le Reti Associate è prevista una procedura particolare per l'iscrizione al RUNTS.

Gli Enti strutturati come Rete avranno facoltà di scegliere una sezione "Primaria" in cui collocarsi. Le associazioni riconosciute o non riconosciute prive di specifiche qualifiche, potranno confluire nella sezione residuale.

Avuta l'iscrizione in una sezione primaria potranno chiedere anche l'inserimento nella sezione "Reti Associate".

Inoltre, al fine di permettere agli Enti affiliati alla rete l'iscrizione al RUNTS in maniera semplificata e in tempi dimezzati, la Rete può predisporre modelli di Statuti tipizzati e poi richiedere l'approvazione degli stessi al Ministero del Lavoro. Una volta ottenuto la convalida, lo Statuto tipo potrà essere messo a disposizione degli Enti affiliati alla Rete che intendono adottarlo. Lo Statuto standard non rappresenta un obbligo per gli Enti aderenti alla Rete Associativa.

5 PER MILLE DELL'IRPEF – D.LGS. 111/2017

La riforma del Terzo Settore dispone che potranno accedere al 5 per mille solo gli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Pertanto, possono presentare domanda per il beneficio del 5 per mille dell'IRPEF gli ETS iscritti al RUNTS

Gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS potranno beneficiare, ogni anno, dei proventi da 5 per mille, non soggetti a tassazione IVA, IRES e IRAP.

I proventi derivanti dall'assegnazione, a seguito della pubblicazione dell'elenco finale dei beneficiari, delle preferenze espresse e del valore del contributo del 5 per mille vengono riportati nel sito dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini della trasparenza e pubblicità il contributo del 5 per mille è soggetto agli obblighi di rendicontazione e pubblicazione in relazione agli importi accreditati sul conto corrente dell'Associazione.





RUNTS - ART. 45 - D.LGS. 117/2017

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e seguenti del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli Enti del Terzo Settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.

Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è istituito presso ogni Regione d'Italia.

Il RUNTS è attivo dal 23 novembre 2021.

Le cose da fare per arrivare pronti all'iscrizione al RUNTS sono:

- attivare la pec dell'Ente;
- attivare uno strumento di identità digitale verificata (SPID o CIE) del legale rappresentante;
- attivare la firma digitale del legale rappresentante;
- avere a portata di mano tutte le informazioni riguardanti l'Ente necessarie a compilare i campi della pratica di iscrizione;
- verificare lo status dell'Ente rispetto al possesso o acquisizione della personalità giuridica;
- avere lo Statuto modificato/aggiornato;
- avere conferma dei numeri relativi a personale e volontari;
- avere a portata di mano i dati dei componenti delle cariche sociali ed i documenti che attribuiscono i poteri e le cariche all'interno dell'Ente;
- sapere se l'Ente desidera iscriversi al 5 per mille;
- avere l'IBAN dell'Ente dove far accreditare il 5 per mille.

Per iscrivere l'Ente al RUNTS occorre:

- *sistema di identità digitale (SPID o CIE);*
- *pec dell'Ente;*
- *firma digitale;*
- *software PDF/A;*
- *dati dell'Ente;*
- *dati di chi richiede l'iscrizione;*
- *pec del richiedente;*
- *indirizzi della sede legale e delle sedi secondarie;*
- *dati dei titolari di cariche sociali;*
- *informazioni sulla compagine sociale;*
- *numero dei lavoratori dipendenti/parasubordinati;*
- *numero dei volontari;*
- *definizione delle attività diverse secondo classificazione ICNPO, CTS e ISTAT;*
- *coordinate bancarie/postali per il 5 per mille;*
- *informazioni sui componenti dell'ODC (organo di controllo, se presente);*
- *informazione sulla rete di affiliazione/adesione (se presente);*
- *informazioni sulle procedure in corso (fusione, scissione, scioglimento, ecc.);*
- *informazioni sulla personalità giuridica;*
- *atto costitutivo (in formato PDF/A);*
- *statuto (in formato PDF/A);*
- *bilancio (se necessario, in formato PDF/A);*
- *eventuali altri documenti (verbale, procura, ecc., in formato PDF/A).*





LIBRI SOCIALI – ART. 15 – D.LGS. 117/2017

I libri sociali che qualunque ETS, riconosciuto o non riconosciuto, deve istituire, indipendentemente dall'esercizio o non di attività commerciali, sono:

- libro soci;
- libro dei verbali assemblee;
- libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- libro dell'Organo di controllo;
- libro di eventuali altri Organi sociali.

I suddetti libri possono essere tenuti anche in via informatica e non hanno l'obbligo della bollatura o della vidimazione, salvo che l'Organo direttivo intenda attribuire la data certa alle annotazioni effettuate sugli stessi.

Tali libri sono soggetti al solo obbligo della numerazione progressiva prima di essere messi in uso.

Per il libro soci, il libro assemblee ed il libro del Consiglio Direttivo si consiglia di apporre il timbro dell'Associazione su ogni pagina (in alto a destra sotto il numero) e apporre la sigla del Presidente dell'Associazione vicino il timbro, su ogni pagina, prima di essere messi in uso.

Per il libro dell'Organo di controllo ed il libro di eventuali altri Organi sociali si consiglia di apporre il timbro dell'Associazione su ogni pagina (in alto a destra sotto il numero) e apporre la sigla del Presidente dell'Organo vicino il timbro, su ogni pagina, prima di essere messi in uso.

ATTIVITÀ NON COMMERCIALE

Si considera "non commerciale" l'attività svolta dalle associazioni del Terzo Settore nei confronti dei propri associati conformemente alle finalità istituzionali dell'Ente.

Per stabilire se si è di fronte ad una attività commerciale o non commerciale il legislatore per gli ETS stabilisce che le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale (art. 79, comma 2, CTS) quando sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi (diretti e indiretti).

E', inoltre, da osservare che il comma 2-bis dell'art. 79, specifica come le attività di cui al comma 2, si considerano "non commerciali" qualora i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi.

Esempio:

Attività di interesse generale

- Costi periodo d'imposta euro 1.000,00;
- 6% di euro 1.000,00, uguale euro 60,00;
- Ricavi periodo d'imposta euro 1.060,00.

Pertanto, per essere considerata "non commerciale" l'attività di interesse generale, l'Associazione deve avere ricavi per euro 1.060,00 e costi per euro 1.000,00.

ATTIVITÀ COMMERCIALE

Sono considerate attività "commerciali" le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di associati, "familiari o conviventi" (art. 433 c.c.), verso pagamenti di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni a cui danno diritto.

Tali corrispettivi concorrono a formare il reddito quali redditi d'impresa o diversi a seconda se abbiano carattere di abitualità o occasionalità (art. 148, comma 2 del TUIR).

Inoltre, sono considerate attività "commerciali" tutte le attività strumentali a quelle istituzionali volte al reperimento dei mezzi finanziari necessari al perseguimento delle finalità istituzionali ed hanno natura strumentale rispetto a quelle istituzionali.

Tali attività possono essere rivolte agli associati e/o a soggetti non associati.





SCRITTURE CONTABILI – ART. 87, COMMA 3, D.LGS. 117/2017

È prevista la possibilità, per gli ETS non commerciali e che non applicano il regime forfettario di cui all'art. 80 e all'art. 86 (ODV e APS) del CTS, di adottare, in luogo della tenuta delle scritture contabili, il rendiconto di cassa ovvero per cassa in forma aggregata, qualora i proventi, comunque denominati, non superino i relativi limiti. Resta fermo l'obbligo di tenuta delle scritture contabili per l'attività commerciale eventualmente esercitata. Le scritture contabili obbligatorie per l'attività commerciale sono:

Libro Giornale;

Libro Inventari;

Registri Iva (Acquisti e Fatture emesse);

Registro beni ammortizzabili;

Libro Unico del lavoro (se risultano dipendenti).

I suddetti libri possono essere tenuti anche in via informatica e non hanno l'obbligo della bollatura o della vidimazione, salvo il Libro Unico del lavoro.

Tali libri sono soggetti al solo obbligo della numerazione progressiva prima di essere messi in uso.

IVA – D.P.R. 633/1972 - COSA CAMBIA DALL'1 GENNAIO 2025

Con l'art. 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono state apportate rilevanti modifiche al regime IVA di alcune operazioni effettuate da enti non commerciali di tipo associativo. In sostanza, si prevede l'assoggettamento ad IVA, seppure in regime di esenzione, dei contributi integrativi e dei corrispettivi specifici in precedenza esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 633/1972.

La modifica normativa si è resa necessaria a seguito della procedura di infrazione n. 2008/2010 avviata dalla Commissione Europea per il non corretto recepimento, da parte dell'ordinamento italiano, delle esenzioni di cui all'articolo 132 della direttiva 2006/112/CE e delle condizioni di cui all'articolo 134 della medesima direttiva.

L'efficacia della cennata modifica normativa prevista per l'1 luglio 2024 (ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 4, comma 2-bis, dell'articolo 4 del Decreto-Legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 87; e compresa nei principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta valore aggiunto, lettera g), articolo 7, Legge 9 agosto 2023, n. 111) è slittata al prossimo anno, 1 gennaio 2025 per effetto del Decreto milleproroghe 2024.

La novità IVA interessa alcune operazioni poste in essere dagli enti non commerciali di tipo associativo che, stando alla previgente legislazione del nostro ordinamento, erano considerate "operazioni fuori campo IVA", mentre la normativa dell'Unione Europea le considera rilevanti ai fini dell'IVA, seppure in regime di esenzione al verificarsi di determinate condizioni.

La modifica normativa interessa:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a soci, associati o partecipanti, dietro il pagamento di corrispettivi specifici o contributi integrativi, effettuate in conformità alle finalità istituzionali anche da associazioni culturali;

- cessioni di proprie pubblicazioni (prevalentemente) agli associati anche di associazioni culturali.

Sono state introdotte alcune nuove fattispecie di esenzione IVA al nuovo comma 4, dell'articolo 10 del D.P.R. 633/1972.

La nuova disciplina non avrà effetti economici a carico degli Enti, in quanto l'esenzione non comporta l'addebito dell'IVA in fattura, ma un rilevante aggravio degli adempimenti cui fare fronte e quindi degli oneri amministrativi





con riferimento a:

- l'acquisizione della soggettività passiva IVA (laddove non fosse già presente);
- la fatturazione delle operazioni;
- la registrazione contabile delle fatture acquisti ed emesse;
- gli adempimenti periodici;
- la dichiarazione delle operazioni interessate.

Pertanto:

- gli Enti che non dispongono di partita IVA al 31/12/2024, dall'1/01/2025 devono assumere la partita IVA;
 - i corrispettivi specifici e le quote supplementari versate dagli associati sono "fuori campo IVA" e dunque escluse da ogni adempimento fino al 31/12/2024 mentre dall'1/01/2025 rientrano nel campo IVA, seppure in regime di esenzione;
 - nessun adempimento IVA fino al 31/12/2024 mentre dall'1/01/2025 devono eseguire tutti gli adempimenti IVA.
- Saranno emanate norme che regoleranno forme di esonero per enti non commerciali di piccole dimensioni.
Aliquota IVA 10% (Risoluzione n. 257/E del 20/06/2008).

IRES – D.P.R. 917/1986

Imposta sul reddito delle società, Enti commerciali e non commerciali.

L'art. 145 del TUIR disciplina il regime forfettario degli enti non commerciali.

Le Associazioni che non si iscrivono al RUNTS e non diventano ETS possono optare per la determinazione forfettaria del reddito d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza indicata nel medesimo articolo 145.

Aliquota IRES 24%.

IRAP – D.LGS. 446/1977

Imposta regionale sulle attività produttive.

L'attuale normativa in vigore stabilisce una deduzione in relazione al valore della produzione IRAP.

Deduzione di euro 8.000,00 sul valore della produzione IRAP fino euro 180.759,91;

Deduzione di euro 6.000,00 sul valore della produzione IRAP fino euro 180.839,91;

Deduzione di euro 4.000,00 sul valore della produzione IRAP fino euro 180.919,91;

Deduzione di euro 2.000,00 sul valore della produzione IRAP fino euro 180.999,91.

Aliquota IRAP 4,82% (Regione Calabria).





ESEMPIO N. 1 CALCOLO IMPOSTE GRUPPO FOLKLORICO ED ENTE CULTURALE - LEGGE N. 398/91 - REGIME FORFETTARIO

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMPORTO	IMPOSTA
IMPONIBILE FATTURE EMESSE	RG 2		€ 20.000,00	
COSTI FORFETARI	RG 21	97%	-€ 19.400,00	
COEFFICIENTE DI REDDITIVITA' - REDDITO	RG 33	3%	€ 600,00	
I.R.E.S. DA PAGARE		24%		€ 144,00

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMPORTO	IMPOSTA
REDDITO DETERMINATO FORFETTARIAMENTE	IE 37		€ 600,00	
DEDUZIONE (€ 8.000,00 FINO BASE IMPONIBILE € 180.759,91)	IE 60		-€ 600,00	
VALORE DELLA PRODUZIONE	IE 61		€ 0,00	
IRAP DA PAGARE		4,82%		€ 0,00

IVA REGIME FORFETTARIO LEGGE N. 398/91

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMPORTO	IMPOSTA
IVA FATTURE EMESSE		10%	€ 2.000,00	
DEDUZIONE FORFETARIA		50%	-€ 1.000,00	
IVA DA PAGARE				€ 1.000,00



ESEMPIO N. 2 CALCOLO IMPOSTE GRUPPO FOLKLORICO ED ENTE CULTURALE - D.LGS. N. 117/2017 - ART. 80 - REGIME FORFETTARIO
PRESTAZIONI DI SERVIZI

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMPORTO	IMPOSTA
IMPONIBILE FATTURE EMESSE	RG 2		€ 20.000,00	
COSTI FORFETARI	RG 21	93%	-€ 18.600,00	
COEFFICIENTE DI REDDITIVITA' - REDDITO (FINO € 130.000,00)	RG 33	7%	€ 1.400,00	
I.R.E.S. DA PAGARE		24%		€ 336,00

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMPORTO	IMPOSTA
REDDITO DETERMINATO FORFETTARIAMENTE	IE 37		€ 1.400,00	
DEDUZIONE (€ 8.000,00 FINO BASE IMPONIBILE € 180.759,91)	IE 60		-€ 1.400,00	
VALORE DELLA PRODUZIONE	IE 61		€ 0,00	
IRAP DA PAGARE		4,82%		€ 0,00

IVA REGIME ORDINARIO

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMPORTO	IMPOSTA
IVA FATTURE EMESSE		10%	€ 2.000,00	
IVA FATTURE ACQUISTI			-€ 600,00	
IVA DA VERSARE				€ 1.400,00



ESEMPIO N. 3 CALCOLO IMPOSTE GRUPPO FOLKLORICO ED ENTE CULTURALE - D.LGS. N. 117/2017 - ART. 80 - REGIME FORFETTARIO

ALTRE ATTIVITA'

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMPORTO	IMPOSTA
IMPONIBILE FATTURE EMESSE E CORRISPETTIVI	RG 2		€ 20.000,00	
COSTI FORFETARI	RG 21	95%	-€ 19.000,00	
COEFFICIENTE DI REDDITIVITA' - REDDITO (FINO € 130.000,00)	RG 33	5%	€ 1.000,00	
I.R.E.S. DA PAGARE		24%		€ 240,00

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMPORTO	IMPOSTA
REDDITO DETERMINATO FORFETTARIAMENTE	IE 37		€ 1.000,00	
DEDUZIONE (€ 8.000,00 FINO BASE IMPONIBILE € 180.759,91)	IE 60		-€ 1.000,00	
VALORE DELLA PRODUZIONE	IE 61		€ 0,00	
IRAP DA PAGARE		4,82%		€ 0,00

IVA REGIME ORDINARIO

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMPORTO	IMPOSTA
IVA FATTURE EMESSE E CORRISPETTIVI		10%	€ 2.000,00	
IVA FATTURE ACQUISTI			-€ 900,00	
IVA DA PAGARE				€ 1.100,00



ESEMPIO N. 4 CALCOLO IMPOSTE ODV- D.LGS. N. 117/2017 - ART. 86 - REGIME FORFETTARIO

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMPORTO	IMPOSTA
IMPONIBILE FATTURE EMESSE	RG 2		€ 20.000,00	
COSTI FORFETARI	RG 21	99%	-€ 19.800,00	
COEFFICIENTE DI REDDITIVITA' - REDDITO	RG 33	1%	€ 200,00	
I.R.E.S. DA PAGARE		24%		€ 48,00

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMPORTO	IMPOSTA
REDDITO DETERMINATO FORFETTARIAMENTE	IE 37		€ 200,00	
DEDUZIONE (€ 8.000,00 FINO BASE IMPONIBILE € 180.759,91)	IE 60		-€ 200,00	
VALORE DELLA PRODUZIONE	IE 61		€ 0,00	
IRAP DA PAGARE		4,82%		€ 0,00

IVA REGIME FORFETTARIO

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMPORTO	IMPOSTA
IVA FATTURE EMESSE		10%	€ 2.000,00	
IVA DA PAGARE				€ 2.000,00



ESEMPIO N. 5 CALCOLO IMPOSTE APS - D.LGS. N. 117/2017 - ART. 86 - REGIME FORFETTARIO

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMPORTO	IMPOSTA
IMPONIBILE FATTURE EMESSE	RG 2		€ 20.000,00	
COSTI FORFETARI	RG 21	97%	-€ 19.400,00	
COEFFICIENTE DI REDDITIVITA' - REDDITO	RG 33	3%	€ 600,00	
I.RE.S. DA PAGARE		24%		€ 144,00

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMPORTO	IMPOSTA
REDDITO DETERMINATO FORFETTARIAMENTE	IE 37		€ 600,00	
DEDUZIONE (€ 8.000,00 FINO BASE IMPONIBILE € 180.759,91)	IE 60		-€ 600,00	
VALORE DELLA PRODUZIONE	IE 61		€ 0,00	
IRAP DA PAGARE		4,82%		€ 0,00

IVA REGIME FORFETTARIO

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMPORTO	IMPOSTA
IVA FATTURE EMESSE		10%	€ 2.000,00	
IVA DA PAGARE				€ 2.000,00



**ESEMPIO N. 6 CALCOLO ODV-APS
IVA REGIME ORDINARIO**

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	IMPORTO	IMPOSTA
IVA FATTURE EMESSE	10%	€ 2.000,00	
IVA FATTURE ACQUISTI		-€ 1.200,00	
IVA DA PAGARE			€ 800,00





ESEMPIO N. 7 CALCOLO IMPOSTE GRUPPO FOLKLORICO ED ENTE CULTURALE NON ISCRITTO AL RUNTS E NON A.S.D./S.S.D.

ART. 145 -D.P.R. 917/1986 REGIME FORFETTARIO ENTI NON COMMERCIALI FINO AD € 15.493,71

PRESTAZIONI DI SERVIZI

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMPORTO	IMPOSTA
IMPONIBILE FATTURE EMESSE	RG 2		€ 15.000,00	
COSTI FORFETARI	RG 21	85%	-€ 12.750,00	
COEFFICIENTE DI REDDITIVITA' - REDDITO	RG 33	15%	€ 2.250,00	
I.R.E.S. DA PAGARE		24%		€ 540,00

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMPORTO	IMPOSTA
REDDITO DETERMINATO FORFETTARIAMENTE	IE 37		€ 2.250,00	
DEDUZIONE (€ 8.000,00 FINO BASE IMPONIBILE € 180.759,91)	IE 60		-€ 2.250,00	
VALORE DELLA PRODUZIONE	IE 61		€ 0,00	
IRAP DA PAGARE		4,82%		€ 0,00

IVA REGIME ORDINARIO

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMPORTO	IMPOSTA
IVA FATTURE EMESSE		10%	€ 1.500,00	
IVA FATTURE ACQUISTI			-€ 500,00	
IVA DA PAGARE				€ 1.000,00



ESEMPIO N. 8 CALCOLO IMPOSTE GRUPPO FOLKLORICO ED ENTE CULTURALE NON ISCRITTO AL RUNTS E NON A.S.D./S.S.D.

ART. 145 -D.P.R. 917/1986 REGIME FORFETTARIO ENTI NON COMMERCIALI DA € 15.493,72 A € 500.000,00

PRESTAZIONI DI SERVIZI

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMPORTO	IMPOSTA
IMPONIBILE FATTURE EMESSE	RG 2		€ 20.000,00	
COSTI FORFETARI	RG 21	75%	-€ 15.000,00	
COEFFICIENTE DI REDDITIVITA' - REDDITO	RG 33	25%	€ 5.000,00	
I.RE.S. DA PAGARE		24%		€ 1.200,00

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMPORTO	IMPOSTA
REDDITO DETERMINATO FORFETTARIAMENTE	IE 37		€ 5.000,00	
DEDUZIONE (€ 8.000,00 FINO BASE IMPONIBILE € 180.759,91)	IE 60		-€ 5.000,00	
VALORE DELLA PRODUZIONE	IE 61		€ 0,00	
IRAP DA PAGARE		4,82%		€ 0,00

IVA REGIME ORDINARIO

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMPORTO	IMPOSTA
IVA FATTURE EMESSE		10%	€ 2.000,00	
IVA FATTURE ACQUISTI			-€ 400,00	
IVA DA PAGARE				€ 1.600,00





ESEMPIO N. 9 CALCOLO IMPOSTE GRUPPO FOLKLORICO ED ENTE CULTURALE NON ISCRITTO AL RUNTS E NON A.S.D./S.S.D.
ART. 145 - D.P.R. 917/1986 REGIME FORFETTARIO ENTI NON COMMERCIALI FINO AD € 25.822,84

ALTRE ATTIVITA'

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMPORTO	IMPOSTA
IMPONIBILE FATTURE EMESSE	RG 2		€ 25.000,00	
COSTI FORFETARI	RG 21	90%	-€ 22.500,00	
COEFFICIENTE DI REDDITIVITA' - REDDITO	RG 33	10%	€ 2.500,00	
I.RE.S. DA PAGARE		24%		€ 600,00

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMPORTO	IMPOSTA
REDDITO DETERMINATO FORFETTARIAMENTE	IE 37		€ 2.500,00	
DEDUZIONE (€ 8.000,00 FINO BASE IMPONIBILE € 180.759,91)	IE 60		-€ 2.500,00	
VALORE DELLA PRODUZIONE	IE 61		€ 0,00	
IRAP DA PAGARE		4,82%		€ 0,00

IVA REGIME ORDINARIO

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMPORTO	IMPOSTA
IVA FATTURE EMESSE E CORRISPETTIVI		10%	€ 2.500,00	
IVA FATTURE ACQUISTI			-€ 1.000,00	
IVA DA PAGARE				€ 1.500,00



ESEMPIO N. 10 CALCOLO IMPOSTE GRUPPO FOLKLORICO ED ENTE CULTURALE NON ISCRITTO AL RUNTS E NON A.S.D./S.S.D.
ART. 145 - D.P.R. 917/1986 REGIME FORFETTARIO ENTI NON COMMERCIALI DA € 25.822,85 AD € 800.000,00

ALTRE ATTIVITA'

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMPORTO	IMPOSTA
IMPONIBILE FATTURE EMESSE E CORRISPETTIVI	RG 2		€ 30.000,00	
COSTI FORFETARI	RG 21	85%	-€ 25.500,00	
COEFFICIENTE DI REDDITIVITA' - REDDITO	RG 33	15%	€ 4.500,00	
I.RE.S. DA PAGARE		24%		€ 1.080,00

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMPORTO	IMPOSTA
REDDITO DETERMINATO FORFETTARIAMENTE	IE 37		€ 4.500,00	
DEDUZIONE (€ 8.000,00 FINO BASE IMPONIBILE € 180.759,91)	IE 60		-€ 4.500,00	
VALORE DELLA PRODUZIONE	IE 61		€ 0,00	
IRAP DA PAGARE		4,82%		€ 0,00

IVA REGIME ORDINARIO

DESCRIZIONE	QUADRO	ALIQUOTA	IMPORTO	IMPOSTA
IVA FATTURE EMESSE E CORRISPETTIVI		10%	€ 3.000,00	
IVA FATTURE ACQUISTI			-€ 1.000,00	
IVA DA PAGARE				€ 2.000,00





(mod. "istanza per l'approvazione del modello standard di statuto")

AI MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese

PEC: dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it

Oggetto: Istanza per l'approvazione del modello standard di statuto predisposto ai sensi dell'articolo 47, comma 5 del Codice del terzo settore da [inserire il nome della rete ass.va] – Rif. [eventualmente inserire la tipologia di ente o altro riferimento]

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Ente _____ C.F. _____ iscritto nella sezione "reti associative" del Runts, secondo quanto previsto dall'articolo 47, comma 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017,

CHIEDE

l'approvazione del modello standard di statuto _____ allegato alla presente domanda (in word e pdf), predisposto per le finalità di cui al citato articolo del Codice del Terzo settore.

(luogo)

(data)

(firma digitale)





CINQUE PER MILLE

A decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del RUNTS, ai fini dell'accreditamento gli ETS si rivolgeranno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell'Ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore.

ANNO FINANZIARIO	CHI DEVE REDIGERE IL RENDICONTO	CHI DEVE TRASMETTERE IL RENDICONTO AL MINISTERO
2006 e 2007	Nessun ente	Nessun ente
2008	Tutti gli enti	Solo gli enti che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a 15mila euro
2009 e successivi	Tutti gli enti	Solo gli enti che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a 20mila euro



RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF" PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

Anagrafica

Denominazione sociale _____
 (eventuale acronimo e nome esteso)
 Scopi dell'attività sociale _____
 C.F. dell'Ente _____
 con sede nel Comune di _____ prov _____
 CAP _____ via _____
 telefono _____ fax _____ email _____
 PEC _____
 Rappresentante legale _____ C.F. _____

Rendiconto anno finanziario _____

Data di percezione del contributo _____
 IMPORTO PERCEPITO _____ EUR
 1. Risorse umane _____ EUR
 (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'importo rendicontato.
 2. Costi di funzionamento _____ EUR
 (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc...)
 3. Acquisto beni e servizi _____ EUR
 (dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc...)
 4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale _____ EUR
 (N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato)
 5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario _____ EUR
 6. Accantonamento _____ EUR
 (è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per il soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente documento le finalità dell'accantonamento allegando il verbale dell'organo direttivo che abbia deliberato l'accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo)
 TOTALE _____ EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l'utilizzo del contributo percepito.

_____, Li _____

 Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it- completo della relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.





ODV e APS regime IVA

Le ODV e le APS possono (no obbligo) optare per il regime forfettario dei contribuenti minimi, quale regime forfettario “ponte”, in attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni fiscali stabilite dal Titolo X del Codice del Terzo Settore.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 05/12/2023, rispondendo ad una interrogazione parlamentare in tema di regime fiscale delle liberalità a favore degli ETS, ha chiarito che per gestire quelle attività che dal regime di esclusione IVA passeranno al regime di imponibilità IVA, le ODV e le APS, con un volume d’affari non superiore ad Euro 65.000,00, a partire dall’1 gennaio 2024, emetteranno fattura senza addebitare l’IVA (franchigia IVA) e senza operare la detrazione dell’IVA sulle fatture acquisto.

Sono esonerati dagli obblighi di versamento dell’IVA, di presentazione della dichiarazione IVA e delle relative comunicazioni e liquidazioni periodiche.

Sono comunque tenuti ad integrare le fatture per le operazioni imponibili di cui risultano debitori d’imposta

con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Il versamento potrà essere eseguito anche trimestralmente fino ad un volume d’affari annuo (fatture emesse) pari ad Euro 400.000,00.

Restano fermi gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e bollette doganali, nonché di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti.

In alternativa, le ODV e le APS possono aderire al regime della Legge n. 398/91.

L’IVA da versare verrà determinata sottraendo all’IVA incassata sulle operazioni attive una detrazione forfettaria pari a:

- 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili (incluse attività di sponsorizzazione e pubblicità);
- 1/3 per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofoniche.

La tassazione ai fini IVA avviene applicando il principio di competenza.

RIEPILOGO

ETS (ODV e APS) con ricavi inferiori ad Euro 65.000,00, potrà applicare il regime forfettario ex Legge n. 398/91 oppure il regime forfettario ex Legge n. 190/2014 (minimi).

ETS (ODV e APS) con ricavi superiori ad Euro 65.000,00, ma non superiori ad Euro 400.000,00 potrà applicare il regime IVA e IRES Legge n. 398/91.

ETS (ODV e APS) che effettua operazioni esenti IVA, potrà optare per la dispensa adempimenti IVA ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 633/1972.

Dall’1 gennaio 2025 la “quota associativa annuale” che sarà versata dagli Associati/Soci, delle ODV, delle APS, delle ONLUS, delle Associazioni culturali e degli Enti del Terzo Settore (ETS), sarà operazione “escluso IVA” cioè “fuori campo IVA” pertanto, l’Ente non profit potrà rilasciare all’Associato/Socio una semplice ricevuta per il pagamento della “quota associativa annuale”.

Evidenzio che il quadro fiscale di riferimento per gli ETS (compreso ODV e APS) cambierà poi radicalmente quando entrerà pienamente in vigore il Titolo X del Codice del Terzo Settore, a seguito dell’autorizzazione Unione Europea.

Quindi, lo stop dell’applicazione della Legge n. 398/91 partirà dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea, ad oggi non ancora pervenuta.

Pertanto, il regime forfettario della Legge n. 398/91 NON SARA’ PIU’ APPLICABILE dagli ETS iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) a partire dall’entrata in vigore del Titolo X del Codice del Terzo Settore, vale a dire dal primo giorno dell’esercizio successivo al parere che sarà reso dalla Commissione europea.

Il regime forfettario della Legge n. 398/91, a oggi e sino al termine appena citato, è ancora applicabile.

Per come comunicato dal Segretario Generale della FITP, Dr. Franco Megna, durante la mia relazione di sabato 16 novembre 2024, nella Legge di Bilancio 2025 è prevista la proroga della Legge n. 398/91, per l’anno 2025.

Il regime forfettario della Legge n. 398/91 sarà in vigore per l’anno 2025 anche per le Associazioni culturali non iscritte al RUNTS.

La mia speranza è che il legislatore farà applicare la Legge n. 398/91 anche a tutti gli Enti non profit, iscritti al RUNTS.





BIOGRAFIA



Caridi Cosimo, Maurizio nasce a Catanzaro il 07/05/1962, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Catanzaro ed a quello dei Revisori Legali presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Carriera professionale

Nel 1982 ha iniziato la pratica professionale per sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio di ragioniere libero professionista. Fino al 1990 ha avuto la possibilità di formarsi presso lo Studio dei Dottori Commercialisti Professori Domenico e Umberto Platì, dai quali ha potuto trarre enormi insegnamenti professionali e soprattutto "lezioni di vita". Dal 1986 al 1996 ha svolto l'attività di Ragioniere libero professionista. Con scrupolosa ed assidua dedizione, è riuscito ad annoverare nella propria clientela circa cento

persone fisiche per la redazione della dichiarazione dei redditi e oltre centoventi imprenditori nel settore artigianale, commerciale, industriale, edilizio, turistico e sanitario per la tenuta della contabilità, per la consulenza fiscale e per la redazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali.

Nel 1996 ha iniziato la collaborazione professionale per conto di imprenditori nel settore socio-sanitario-assistenziale-riabilitativo, che operano nelle province di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia.

Nell'Aprile 2002 ha costituito una società di servizi amministrativi-contabili-tecnici-legali della quale è socio unico, denominata "Centro Servizi S.r.l. Unipersonale", con sede legale in Catanzaro alla Via Dei Conti Ruffo n. 15.

Passioni culturali

Agli inizi degli anni '70 ha partecipato al Gruppo Scout AGESCI Catanzaro VI.

All'età di quattordici anni ha iniziato l'attività culturale di riscoperta e trasposizione scenica stilizzata delle tradizioni popolari della Calabria, con maggior riferimento alla città di Catanzaro, in qualità di socio dell'Associazione Gruppo Folklorico "I Strinari" Città di Catanzaro, affiliata alla Federazione Italiana Tradizioni Popolari in

Roma. Pertanto, dal 1976 al 2006 ha effettuato più di mille esibizioni culturali, partecipando a molteplici manifestazioni comunali, provinciali, regionali, nazionali ed internazionali.

Nei trent'anni di partecipazione all'attività culturale ha avuto la possibilità di portare le tradizioni popolari di canti e balli della Calabria e della Città di Catanzaro in molteplici nazioni, tra cui Portogallo, Inghilterra, Grecia, Jugoslavia, Ungheria, Francia, Norvegia, Irlanda, Spagna. Inoltre, ha partecipato a manifestazioni organizzate dagli Emigranti Calabresi in Europa e precisamente in Francia, Germania, Svizzera, Belgio e Lussemburgo.



